

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), emanato con decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 123

Art. 1 sostituzione dell'articolo 2 del DPREg 123/2011

Art. 2 modifiche all'articolo 3 del DPREg 123/2011

Art. 3 modifiche all'articolo 6 del DPREg 123/2011

Art. 4 modifica all'articolo 8 del DPREg 123/2011

Art. 5 sostituzione dell'allegato A al DPREg 123/2011

Art. 6 abrogazione dell'allegato B al DPREg 123/2011

Art. 7 entrata in vigore

Allegato A

art. 1 sostituzione dell'articolo 2 del DPREg 123/2011

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2011, n. 123 (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a fronte delle spese connesse all'attività di certificazione della rendicontazione ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

“Art. 2
(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi al beneficiario impresa, ovvero al beneficiario «impresa unica», come definita nell'Allegato A, non può superare l'importo di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100 mila nel settore del trasporto su strada per conto terzi).

3. Ai fini del riscontro del rispetto dei limiti di cui al comma 2, la concessione del contributo è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante i contributi ricevuti dall'impresa, ovvero dall'impresa unica qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo

2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.

4. La dichiarazione di cui al comma 3 è redatta su modelli predisposti dal Servizio competente in materia di attività produttive da pubblicarsi sul sito internet della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia."

art. 2 modifiche all'articolo 3 del DPRReg 123/2011

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 123/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: <<dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<del regolamento (UE) n. 1407/2013>>;

b) al comma 3 dopo le parole: <<Direttore centrale>> sono inserite le seguenti: <<competente in materia di attività produttive>>;

c) il comma 4 è abrogato.

art. 3 modifiche all'articolo 6 del DPRReg 123/2011

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione n. 123/2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 5 della lettera c) del comma 1 le parole: <<e non superano, per ciascun ricercatore, quanto ammesso a contributo>>, sono soppresse;

b) al comma 4 dopo le parole: <<Direttore centrale>> sono inserite le seguenti: <<competente in materia di >>.

art. 4 modifica all'articolo 8 del DPRReg 123/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione n. 123/2011 dopo le parole: <<Direttore centrale>> sono aggiunte le seguenti: <<competente in materia di >>.

art. 5 sostituzione dell'allegato A al DPRReg 123/2011

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 123/2011 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 6 abrogazione dell'allegato B al DPRReg 123/2014

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 123/2011 è abrogato.

art. 7 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Sostituzione dell'Allegato A al DPRReg 123/2011

<<Allegato A)

(riferito agli articoli 2 comma 2, e 3 commi 2 e 3)

SETTORI DI ATTIVITA' E TIPOLOGIE DI AIUTO RELATIVI AL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGIME <<DE MINIMIS<< E DEFINIZIONE DI <<IMPRESA UNICA>> AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

- a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013 non sono concessi:

a) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

3. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) del punto 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) 1407/2013 non beneficiano degli aiuti "de minimis" concessi a norma di detto regolamento.

4. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

- a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 104/2000;
- b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di

trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

5. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al presente punto 3., lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.>>.

VISTO: IL PRESIDENTE